

CONTRATTO PER IL PROCACCIAMENTO D’AFFARI OCCASIONALE PER CONTO DI ANT2WORK S.R.L.

Con il presente contratto, ai sensi dell’articolo 1322 c.c., Le proponiamo di svolgere l’attività di procuratore occasionale d’affari per la società ANT2WORK SRL con sede legale in Via Bassi 81 a Fiume Veneto (PN), c.f./p.iva 01604520930, d’ora in poi ANT2WORK SRL, alle seguenti condizioni. Nel presente contratto per “procuratore” deve intendersi Lei medesimo come procuratore occasionale.

Art. 1 – OGGETTO.

- a) Il procuratore, svolgendo la propria attività in modo del tutto occasionale sul territorio nazionale, senza vincolo di esclusiva, segnalerà a ANT2WORK SRL in via del tutto occasionale eventuali affari, aventi le caratteristiche richieste nel presente e nelle future integrazioni e modificazioni dello stesso, di cui dovesse venire a conoscenza.
- b) Lo svolgimento dell’attività di procuratore costituisce per il procuratore stesso attività secondaria ed occasionale e viene effettuata da questi con organizzazione, gestione e rischio a proprio carico, essendo soggetto economico indipendente, al di fuori di qualsiasi vincolo di stabilità, di subordinazione o di coordinamento con ANT2WORK SRL, e senza assumere alcun rapporto, presente o futuro, di subordinazione, parasubordinazione o di agenzia essendo il procuratore libero di organizzare autonomamente l’attività senza obbligo di orario, itinerario o mansioni proprie del lavoratore dipendente ovvero con carattere di continuità come quelle del parasubordinato e dell’agente.
- c) Le proposte pervenute non sono in alcun modo vincolanti per ANT2WORK SRL fino a che la stessa non abbia notizia dalle aziende partners dell’accettazione della segnalazione da parte delle stesse e ne dia relativa certificazione. Esplicitamente si pattuisce che la predetta mancata accettazione da parte delle aziende partners non comporta per il procuratore alcun diritto verso ANT2WORK SRL per provvigioni, indennizzi di sorta o risarcimenti.
- d) Il presente incarico non attribuisce al procuratore alcun potere di rappresentanza di ANT2WORK SRL. Il procuratore non può concedere sconti, dilazioni di pagamento o modifiche di sorta dei prodotti di ANT2WORK SRL e/o delle condizioni di vendita e/o di abbonamento, senza preventiva autorizzazione scritta di ANT2WORK SRL.
- e) Il procuratore non potrà in nessun caso accettare denaro, mezzi di pagamento od altra utilità a proprio nome o con intitolazioni differenti da quelle previste dalle procedure di pagamento di ANT2WORK SRL.
- f) Il procuratore si impegna a mantenere riservati i nomi dei clienti di ANT2WORK SRL e/o ogni notizia avente carattere di riservatezza dei quali dovesse eventualmente venire in possesso, salvo l’ottemperanza a norme dell’ordinamento che ne autorizzino o ne impongano la rivelazione. Il procuratore è a tutti gli effetti incaricato del trattamento dei dati personali dei clienti di ANT2WORK SRL e si impegna sin d’ora al pieno rispetto della normativa vigente. Il procuratore accetta l’allegata nomina ad incaricato del trattamento dei dati personali.
- g) Il procuratore si impegna a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i documenti e le informazioni eventualmente ricevuti da ANT2WORK SRL per il compimento dell’attività di cui all’oggetto.
- h) Il presente contratto annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi.

Art. 2 –FORMA DEL CONTRATTO.

Le parti si impegnano ad accettare, sottoscrivere e dare esecuzione al presente contratto attraverso i mezzi elettronici ed informatici. In particolare, quanto comunicato con tali mezzi avrà l'efficacia di un documento cartaceo sottoscritto. Le parti, pertanto, convengono che l'accettazione online in tutte le sue parti del presente contratto, la compilazione di tutti i dati personali indicati come obbligatori in sede di registrazione, i codici identificativi per accedere alle aree riservate del sito (Login e Password) e l'e-mail di conferma ad essi associata saranno elementi sufficienti alla verifica dell'identità del mittente e delle sua volontà di accettare con ogni effetto quanto contenuto nel presente. Il procacciatore è tenuto a scegliere una password non banale, di non facile individuazione e a conservarla con la massima riservatezza e diligenza. Egli sarà pertanto responsabile di qualsiasi danno arrecato ad ANT2WORK SRL e/o a terzi in dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra. Il procacciatore si impegna a notificare immediatamente e comunque per iscritto l'eventuale smarrimento, furto o perdita della password e può in ogni momento cambiare la propria password seguendo le istruzioni fornite dal sito www.ant2work.it. L'indirizzo e-mail da Lei comunicato in fase di registrazione ed eventualmente modificato in seguito verrà utilizzato da ant2work per inviarLe tutte le comunicazioni formali di cui al presente. I predetti codici identificativi ed ogni altro elemento di cui al presente contratto sono custoditi dal procacciatore sotto la sua unica ed esclusiva responsabilità ed ANT2WORK SRL declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso proprio od improprio degli stessi e di strumenti di comunicazione elettronici ed ogni altro danno compresi, in via non limitativa, i danni derivanti dal recapito mancato o tardivo di comunicazioni elettroniche, dall'intercettazione o dalla manipolazione delle stesse ad opera di terzi o di programmi per computer utilizzati per le comunicazioni elettroniche e la trasmissione di virus. ANT2WORK SRL, inoltre, declina ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni di qualunque tipo derivanti dall'accesso o dall'impossibilità di accedere al proprio sito Web, nonché dal fatto che gli utenti si siano basati su qualunque informazione fornita su o tramite il proprio sito Web, compresi, in via non limitativa, eventuali virus in grado di infettare le apparecchiature, il software o i dati per computer, a meno che tali danni siano la conseguenza di eventuali comportamenti impropri o negligenze intenzionali da parte di ANT2WORK SRL.

Art. 3 –DURATA DEL CONTRATTO.

- a) Il presente accordo decorre dalla data in cui ANT2WORK SRL avrà avuto notizia dell'accettazione da parte del procacciatore e si intenderà concluso presso la sede di ANT2WORK SRL.
- b) Il presente accordo è per sua natura precario e privo di stabilità. Salvo i casi di risoluzione automatica secondo quanto previsto ai successivi articoli 4 e 7, le parti, ai sensi della vigente normativa, concordano che lo stesso potrà essere sciolto in qualsiasi momento da entrambe le parti, anche senza preavviso alcuno, con l'invio di una e-mail con oggetto "recesso immediato" all'indirizzo di posta elettronica eletto dal procacciatore per ricevere comunicazioni formali ovvero cliccando sul link www.ant2work.it/recesso/ presente nell'area riservata al procacciatore. L'inattività di una delle parti in attesa della risoluzione automatica del contratto non farà sorgere diritti e/o doveri nei confronti dell'altra. In ogni caso, non sarà dovuta alcuna indennità a qualsiasi titolo, né previdenziale, né contributivo né risarcitorio o assistenziale.

Art. 4 –CESSAZIONE DEL CONTRATTO E RILEVANZA DEGLI INADEMPIMENTI.

- a) In ogni caso di cessazione del rapporto disciplinato dal presente contratto, il procacciatore si impegna comunque a collaborare con ANT2WORK SRL per la conclusione positiva dell'attività che lo stesso abbia in corso.

- b) Il procacciatore accetta espressamente che ANT2WORK SRL possa intervenire direttamente o tramite suoi collaboratori presso la clientela da lui procurata.
- c) A far tempo dalla data di risoluzione del contratto, nulla spetterà al procacciatore a qualsiasi titolo.
- d) Il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta inviata anche via e-mail e conseguente disattivazione dell'account, nei seguenti casi:
 - 1) anche una sola negligenza nel procacciamento di un affare, ovvero una sola inosservanza delle disposizioni o istruzioni impartite da ANT2WORK SRL;
 - 2) mancata accettazione di anche un solo allegato di cui all'art. 7 lettera b) e successive integrazioni e modificazioni che potranno essere discrezionalmente introdotte da ANT2WORK SRL ed in qualsiasi modo portate a conoscenza del procacciatore;
 - 3) qualsiasi comportamento contrario alla normativa applicabile o non conforme alla correttezza professionale sia nei rapporti con i clienti sia nei rapporti con ANT2WORK SRL;
 - 4) nel caso in cui il procacciatore incorra in procedure esecutive o concorsuali, o versi in stato di insolvenza, ovvero si sia reso responsabile di emissione di assegni a vuoto, o venga protestato, ovvero sia imputato di reati la cui condanna risulti ostativa all'ottenimento e/o al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per le posizioni sociali o aziendali ricoperte. In ogni e tutti questi casi è escluso qualsiasi diritto in ordine a risarcimenti o indennizzi di qualsiasi natura essi siano;
 - 5) decesso o grave infermità del procacciatore di cui ANT2WORK SRL sia venuta a conoscenza;
 - 6) nel caso di inattività del procacciatore per almeno 12 mesi. Per inattività s'intende la mancanza di ordini andati a buon fine. Tale periodo viene calcolato a partire dalla data dell'ultimo pagamento effettuato al procacciatore da parte di ANT2WORK SRL ovvero dalla data di registrazione al sito.

La tolleranza, anche continuata, da parte di ANT2WORK SRL, rispetto a cause e motivi di risoluzione del presente contratto, non potrà mai costituire rinuncia ad alcuna delle facoltà previste per la stessa sulla rilevanza degli inadempimenti.

Art. 5 SPESE.

- a) Il procacciatore svolgerà la propria attività autonomamente e ne sopporterà in via esclusiva ogni onere e spesa, null'altro avendo a pretendere da ANT2WORK SRL se non il compenso pattuito.
- b) Si precisa, in particolare, che saranno sopportate interamente dal procacciatore eventuali spese, di qualsiasi genere esse siano, inerenti, a titolo meramente esemplificativo, a strumenti informatici di hardware e di software, elaborazione dati, spese promozionali, spese telefoniche, pubblicità, viaggi, etc...

Art. 6 MATERIALE PROMOZIONALE.

- a) Il procacciatore, per l'espletamento della sua eventuale attività, dovrà utilizzare solo ed esclusivamente il materiale messo a disposizione da ANT2WORK SRL, consistente in stampati, modulistica, cataloghi, depliant, programmi informatici, etc...
- b) E' facoltà del procacciatore, previo consenso ed approvazione scritta di ANT2WORK SRL, di avvalersi di materiale pubblicitario proprio, anche da manifestarsi su internet, prodotto a sue spese.

Art. 7 COMPENSO.

- a) Al procacciatore verrà corrisposto un compenso, commisurato con gli affari conclusi ed andati a buon fine, previa accettazione di ANT2WORK SRL.
- b) Il compenso sarà calcolato, a seconda del tipo di prodotto ed in base alla modalità di pagamento scelta, secondo lo schema di cui all'allegato, che si intende parte integrante del presente accordo, così come i futuri eventuali. ANT2WORK SRL si impegna ad informare prontamente, anche via e-mail, il procacciatore nel caso dovesse effettuare modifiche economiche al contratto che abbiano effetti riduttivi o peggiorativi, con indicazione della data di efficacia delle modifiche stesse. La data di entrata in vigore delle modifiche sarà successiva di almeno 15 giorni rispetto a quella della comunicazione di ANT2WORK SRL. Qualora il procacciatore non ritenga di accettare le modifiche comunicate avrà facoltà di recedere secondo le modalità previste dal presente. ANT2WORK SRL si riserva il diritto di modificare e/o integrare in qualunque momento il presente con effetti non riduttivi o peggiorativi, inviandone comunicazione al procacciatore tramite messaggio di posta elettronica e/o avviso sul sito www.ant2work.it. L'accettazione da parte del procacciatore potrà avvenire sia in forma diretta, ovvero espressa tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo che verrà indicato da ANT2WORK SRL nella comunicazione, che di fatto, mediante l'utilizzo dell'area riservata successivamente all'avvenuta comunicazione delle modifiche ovvero delle integrazioni.

Art. 8 LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO E COMPENSAZIONE.

- a) ANT2WORK SRL effettuerà il pagamento, al netto delle ritenute di legge, con assegno non trasferibile o bonifico su conto corrente secondo la modalità richiesta dal procacciatore al raggiungimento della soglia minima di € 50,00 di compenso lordo e liquidabile secondo i termini di pagamento discrezionalmente stabiliti da ANT2WORK SRL e specificati per ogni azienda partner presente e futura. I termini di pagamento potranno essere discrezionalmente variati, in qualsiasi momento, da ANT2WORK SRL previa comunicazione al procacciatore. Il pagamento avverrà entro il giorno 20 del mese successivo al raggiungimento della predetta soglia liquidabile. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia minima il procacciatore verrà liquidato trimestralmente. Sono fatte salve eventuali diverse condizioni che potranno essere concordate nell'area riservata.
- b) Il procacciatore, con l'accettazione del presente, conferisce mandato ad ANT2WORK SRL per l'emissione delle proprie note relative alle provvigioni maturate nei confronti della stessa impegnandosi a tenere una distinta numerazione per tutte le note relative ad operazioni estranee al presente rapporto. Sarà Sua cura comunicare eventuali anomalie del documento emesso entro 10 giorni dalla data di ricevimento, termine oltre il quale tale documento sarà ritenuto valido a tutti gli effetti. Il documento verrà inviato all'indirizzo e-mail indicato nell'area riservata.
Con l'accettazione, inoltre, Lei esonera la nostra società da qualsiasi responsabilità di natura amministrativa e fiscale e da atto che il servizio di cui sopra Le viene reso a titolo gratuito.
- c) Ai fini di cui al presente, il procacciatore dichiara di non essere iscritto al ruolo Agenti e Rappresentanti tenuto presso le Camere di Commercio e di non essere titolare di partita Iva ovvero di essere già titolare di partita Iva con il seguente numero _____ per l'esercizio dell'attività di _____ codice attività _____. Il procacciatore si dichiara edotto che, qualora nel corso di uno stesso anno percepisse provvigioni e/o altri redditi assoggettati alla Gestione Separata di cui alla Legge 8 agosto 1995, n. 335, anche da più committenti diversi da ANT2WORK SRL, per un importo complessivo superiore ad € 5.000,00 dovrà tempestivamente comunicarlo a ANT2WORK SRL ai fini della corretta applicazione

della normativa previdenziale e fiscale vigente. ANT2WORK SRL non sarà responsabile nel caso in cui la predetta comunicazione sia tardiva od omessa. Come previsto dalla vigente normativa ANT2WORK SRL non provvederà né all'iscrizione né all'eventuale cancellazione del sottoscritto alla Gestione Separata Inps di cui sopra.

Art. 9 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dal presente e/o sulla interpretazione dello stesso, si pattuisce espressamente l'esclusiva competenza del Foro di Pordenone.

Art. 10 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, saranno applicabili le disposizioni del Codice Civile per i contratti in generale, titolo II, libro IV, articoli dal 1321 al 1479 compresi.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il procacciatore dichiara di aver attentamente esaminato, di conoscere ed accettare espressamente i seguenti articoli, ivi compresi i singoli capitoli contraddistinti dalle lettere alfabetiche:

art. 1 - Oggetto; art. 2 - Forma del contratto; art. 3- Durata del contratto; art. 4 – Cessazione e rilevanza degli inadempimenti; art. 5 – Spese; art. 7- Compenso; art. 8 – Liquidazione, pagamento e compensazioni, art. 9 - Foro competente.